



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nelle Camere di consiglio dell'11 e del 25 gennaio 2023, sulla **programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e le sue successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di omogeneizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125 e, in particolare, l'art. 11, comma 8, il quale stabilisce che la Corte dei conti compie verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24, che prevedono la trasmissione alla Sezione dei provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, la composizione dei consigli d'amministrazione, la razionalizzazione periodica e la revisione delle partecipazioni;

VISTI il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante, fra l'altro, ulteriori interventi urgenti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

VISTI il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, commi 3 e 4;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, secondo cui le Sezioni regionali deliberano annualmente i programmi di controllo e li comunicano ai Presidenti dei Consigli regionali e ai Presidenti dei Consigli delle Autonomie, ove istituiti;

VISTE le proprie deliberazioni n. 352/2021/INPR del 17 novembre 2021 e n. 285/2022/INPR del 29 novembre 2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 23 dicembre 2022, n. 43/SSRRCO/INPR/2022, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2023/INPR del 20 gennaio 2023, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l'anno 2023, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

VISTE le ordinanze n. 1/2023 del 10 gennaio 2023 e n. 3/2023 del 24 gennaio 2023, con le quali il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato le rispettive camere di consiglio;

UDITO il Presidente relatore;

CONSIDERATO

che le Sezioni regionali di controllo deliberano i propri programmi di controllo previa analisi di fattibilità e nel rispetto del quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla Sezione autonomie con riguardo alla funzione di coordinamento delle Sezioni regionali;

che il documento programmatico annuale rende ostensibili ai destinatari gli obiettivi e le linee operative fondamentali in coerenza con i quali opererà la Sezione nel corso dell'anno;

che la legge 5 giugno 2003, n. 131 ha assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, intestando alle Sezioni regionali di controllo l'esame sulla gestione, per i necessari accertamenti di regolarità contabile e di coerenza dell'attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, oltre che di sana gestione finanziaria e di funzionamento dei controlli interni, con onere di riferire alle assemblee

elettive degli enti interessati;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 nonché il controllo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, sulle gestioni fuori bilancio dei commissari delegati e dei commissari straordinari;

che alle Sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli Organi di revisione degli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi della legge n. 266 del 2005;

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e che tale controllo è stato rafforzato dalle disposizioni recate dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 1, comma 3);

che alle medesime Sezioni è affidato il controllo di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto economico degli enti locali;

che il decreto-legge n. 174 del 2012 ha anche rafforzato i controlli della Corte dei conti sia nei confronti delle Regioni - alle quali è stato esteso il giudizio di parificazione del rendiconto generale di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - sia nei riguardi degli enti locali;

che, sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria, potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali e della Regione nonché ulteriori approfondimenti, coinvolgenti aspetti di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

che fra le forme di collaborazione delle Sezioni regionali con gli enti territoriali previste dalla legge n. 131 del 2003 figura anche l'esercizio della funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica;

che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dall'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

che la modifica dell'art. 5 di detto decreto, ad opera della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha comportato un'ulteriore attribuzione di compiti di controllo e consultivi delle Sezioni di controllo, relativamente alle attività di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette;

che a tali adempimenti si aggiungono, quale funzione assegnata esclusivamente a questa Sezione, quelli previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge

n. 125 del 2015;

che, inoltre, come indicato nella citata deliberazione n. 21 del 22 dicembre 2021 delle Sezioni Riunite in sede di controllo - con analoghe considerazioni riprese anche dalla successiva deliberazione n. 43/2022 - programma 2023 - va tenuto conto, anche per le Sezioni regionali, della programmazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che richiede *“un salto di qualità nelle prestazioni e nelle capacità realizzative delle amministrazioni pubbliche, ciò all’unisono con un impegno collettivo che è richiesto all’intero Paese”*, innanzitutto alle istituzioni democratiche, sia rappresentative sia di controllo e vigilanza, che devono assumere una funzione di stimolo e supporto *“per un sollecito passaggio dalla fase di definizione di quel complesso quadro di riforme ed investimenti infrastrutturali rappresentati dal PNRR”* accompagnando verso il concreto momento della realizzazione;

che questa Sezione, con la citata deliberazione n. 352 del 17 novembre 2021, si è impegnata *“a definire annualmente i programmi e i criteri del controllo concomitante (...) sulla base delle priorità previste dalla legge (art. 3, comma 4, legge n. 20 del 1994, richiamato nel Regolamento adottato dal Consiglio di presidenza all’art. 2 comma 2 del 10 novembre 2021) o previamente deliberate dalle competenti Sezioni centrali, anche tenendo conto degli elementi ricavabili dalle relazioni predisposte dagli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sulle amministrazioni o sugli enti pubblici o sulle società a prevalente capitale pubblico che adottano i piani ed i programmi di spesa”* e che: *“ l’attivazione del controllo concomitante nell’ambito della Regione Abruzzo potrà, peraltro, prendere le mosse anche da una puntuale richiesta espressa dal Presidente della giunta regionale o dal Consiglio delle autonomie locali istituito presso il Consiglio regionale e si indirizzerà, in via prioritaria, sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità per le procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale regionale o locale”*;

che la previsione di tale forma di controllo è stata successivamente estesa, con deliberazione n.285 del 29 novembre 2022 di questa Sezione di controllo, alla possibilità di analoghe richieste di attivazione inerenti programmi di spesa degli enti locali o di organi o di società pubbliche partecipate operanti esclusivamente nell’ambito regionale, anche direttamente da parte dei Presidenti delle Province, dai Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione Abruzzo;

che detto controllo sarà svolto durante l’attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti singolarmente sottoposti, nei termini di legge e la relativa attività sarà eseguita nel rispetto dei principi generali del controllo di gestione, con le tecniche e gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale ed internazionale, accertando, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti e valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa stessa;

DELIBERA

sulla base dei criteri innanzi esposti, di approvare il Programma delle attività di controllo per l'anno 2023, articolato nei termini che seguono:

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE E ALTRE VERIFICHE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRAZIONE STATALE

1.1. Controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti.

La Sezione svolgerà questo controllo sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella Regione e sui decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'obiettivo di istruire le richieste entro un massimo di dieci giorni lavorativi medi.

1.2. Controllo di regolarità contabile – contabilità speciali.

La Sezione effettuerà il controllo, anche a campione, sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo ai sensi del d.P.R. n. 367 del 1994; sulle contabilità speciali dei Commissari ex art. 27 del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, già previste dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, richiamato dall'art. 2, comma 2-octies, della legge n. 10 del 2011 di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sulle contabilità speciali dei Commissari straordinari di cui all'art. 5 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

2.1. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012).

La Sezione approverà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso del 2022, possibilmente entro il 30 giugno 2023.

2.2. Esame del rendiconto generale per il 2022 (art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione esaminerà, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, il questionario relativo al rendiconto del 2022, verificando, tra l'altro, l'osservanza del vincolo in tema d'indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di

pregiudicare gli equilibri economico finanziari, la tempestività dei pagamenti, nonché delle partecipazioni in società controllate e della coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale; in particolare verrà esaminata la spesa determinata dalla emergenza Covid utilizzando, ove possibile, forme di controllo concomitante.

Gli esiti del controllo - di questo e di altri settori dell'attività gestionale - confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2022.

2.3. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, commi 1, 3, 4, 5, 7 del d.l. n. 174 del 2012).

A tale giudizio saranno allegate le relazioni concernenti la gestione finanziaria, il sistema sanitario regionale, la struttura organizzativa e il funzionamento dei controlli interni della Regione Abruzzo, gli enti strumentali regionali, le società partecipate, i fondi europei e la gestione degli interventi del PNRR.

In merito alle attività propedeutiche alla parifica, al campionamento e all'individuazione delle scritture contabili che la Sezione deve verificare, saranno adottate le linee di orientamento dettate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 9 del 2013 e n. 14 del 2014 e continueranno ad essere utilizzate le tecniche di campionamento ispirate alle metodologie della Corte dei conti europea (déclaration d'assurance - DAS).

2.4. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza dei controlli interni per l'esercizio 2021 (art. 1, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012).

Le relative valutazioni della Sezione potranno confluire nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

2.5. Verifiche sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2022 (art. 1, commi 9, 10, 11, 12, del d.l. n. 174 del 2012).

Al fine di rendere completa, più efficiente e tempestiva tale forma di controllo, la Sezione si avvarrà del Sistema Informativo previsto dall'art. 42-ter, della legge regionale n. 40 del 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l), del d.l. n. 174 del 2012.

3. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria e monitoraggio sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994; art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 148-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 267 del 2000 (TUEL), come introdotto

dall'art. 3 del d.l. n. 174 del 2012; art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003).

Nel corso del 2023, la Sezione svolgerà le attività di verifica sui bilanci di previsione 2022-2024 e - ove disponibili - su quelli 2023-2025, sui rendiconti dell'esercizio 2021 e - qualora pervenuti - dell'esercizio 2022, nonché, ove ancora necessario, sugli esercizi precedenti, anche congiuntamente mediante un'unica deliberazione.

L'attività di controllo sugli enti locali verrà aggiornata in considerazione del dovuto rispetto al principio di attualità e tempestività delle relazioni, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente.

Peraltro, anche le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto recentemente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate"* e che: *"l'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* (deliberazione n. 21/ SSRRCO/INPR/21 e v. anche SSRRCO n. 43/2022 - programma 2023).

Va considerato, altresì, che - come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie - i dati di cassa risultano quelli più idonei allo svolgimento di tale monitoraggio (cfr. deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti che impongono l'adozione di misure correttive *"non può mai prescindere dall'analisi dell'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020).

Per dare realizzazione concreta a tali principi e attualizzare il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti locali, nell'ambito delle verifiche sul rendiconto 2021, si procederà, anche mediante l'utilizzo dell'applicativo SIOPE, ad un'analisi dell'andamento della gestione di cassa nel corso dell'esercizio 2022 e progressivamente nei primi mesi dell'esercizio 2023, onde verificare l'andamento delle entrate e delle correlate voci di spesa, nonché l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. In quest'ottica si procederà, altresì, all'acquisizione dei prospetti di riconciliazione di cassa a fine esercizio 2022 e dei verbali delle più recenti verifiche trimestrali di cassa effettuate dagli Organi di revisione degli enti.

Particolare attenzione sarà, poi, dedicata alla verifica - negli esercizi dal 2021 a quelli successivi - sull'utilizzo delle risorse straordinarie previste per far fronte all'emergenza pandemica e sulle

modalità di contabilizzazione delle stesse, in modo da assicurarne, attraverso l'apposizione anche dei necessari vincoli, l'effettiva destinazione alle finalità per le quali sono state trasferite agli enti territoriali. Utili elementi di inquadramento potranno, infine, essere ricavati anche dall'esame delle relazioni concernenti i bilanci consolidati di cui all'art.11-*bis* del d.lgs. n. 118 del 2011 degli enti territoriali.

Si ritiene inoltre di proseguire anche per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, l'analisi sulla gestione economico finanziaria ed organizzativa sulle Province regionali, portato a conclusione per gli esercizi anteriori nella precedente programmazione.

Oltre alle verifiche sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, comprese le province regionali, verranno svolte verifiche anche sulla gestione degli organismi partecipati, per valutare sia eventuali ricadute sui bilanci degli enti titolari sia le modalità di esercizio dei poteri connessi alla partecipazione societaria detenuta.

Nel corso del corrente anno si stima di poter procedere all'esame istruttorio di tutti i questionari dei rendiconti pervenuti, con le metodologie sopra indicate, relativi ai Comuni e alle Province della Regione Abruzzo.

3.2. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario (art. 243-*bis* e art. 243-*quater* del TUEL, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174 del 2012), e della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali ammessi a tale procedura.

La Sezione è chiamata a svolgere tale attività quando Comuni e Province della Regione Abruzzo, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, abbiano già deliberato o delibereranno di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art. 243-bis* del TUEL, una volta che pervengano le relazioni del Ministero dell'interno. La Sezione, ricorrendo la fattispecie, effettuerà un monitoraggio semestrale sull'attuazione dei piani di riequilibrio, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

3.3. Verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sul funzionamento dei controlli interni delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174 del 2012).

Questa Sezione regionale, anche sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, esaminerà e valuterà, limitatamente ai sopraindicati enti, il referto inviato dal rappresentante legale di ciascuno di essi.

3.4. Verifica sulle relazioni di fine mandato trasmesse dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province (art. 1-bis, comma 2, lettera c), del d.l. n. 174 del 2012).

La Sezione accerterà le eventuali violazioni procedurali da parte degli Enti tenuti alla redazione, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione delle relazioni di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

3.5. Controllo sui rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della Regione Abruzzo con oltre 30.000 abitanti.

La Sezione effettuerà detto controllo, ai sensi della legge n. 96 del 2012, con riguardo alle elezioni che si sono svolte nel 2022 o che si svolgeranno nel 2023.

4. NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

4.1. Esame dei conti degli enti del Servizio sanitario regionale e della Gestione sanitaria accentrata (GSA); in particolare si procederà all'esame del bilancio preventivo e del rendiconto degli enti medesimi (art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005; art. 1, commi 3, 4, 7, del d.l. n. 174 del 2012).

Il controllo verterà sulla sana gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei questionari-relazioni dei Collegi sindacali e del Terzo Certificatore per la GSA, relativi ai bilanci dell'ultimo esercizio utile, con riferimento alle diverse modalità di utilizzo di strutture di programmazione (gestione accentrata, agenzie sanitarie regionali) e tempistica di risposta e attuazione dei programmi di cui alla legislazione relativa alla situazione derivante dalla pandemia da Covid. Verrà anche verificato il rispetto dell'osservanza dei vincoli in tema di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento, e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico finanziari, verificando anche la coerenza dei risultati della Regione con i risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale.

5. ALTRE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI COMPETENZA DELLA SEZIONE

5.1. Attività consultiva e di ulteriore collaborazione.

Detta attività sarà svolta dalla Sezione a seguito di richiesta dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di contabilità pubblica ed ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5.2. Esame di conformità legislativa degli atti di costituzione o acquisizione in partecipazione di società pubbliche territoriali.

La disposizione recata dal nuovo art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) statuisce che: *“L’ amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2” del medesimo articolo, “nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione”.*

Il successivo comma 4, statuisce che: *“Ai fini di quanto previsto dal comma 3 (...), per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo” e che : “In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.*

Questa Sezione di controllo, pertanto, ha iniziato e proseguirà tale attività, come da indicazioni legislative.

5.3. Esame dei provvedimenti concernenti la composizione dei consigli d’amministrazione e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 11 e 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 e conclusione dell’esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle predette partecipazioni, ai sensi del successivo art. 24, adottati dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Abruzzo.

La Sezione continuerà, peraltro, anche l’esame dei provvedimenti concernenti la composizione dei consigli d’amministrazione e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, e la conclusione dell’esame dei provvedimenti di revisione straordinaria, adottati dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Abruzzo (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, e altri enti).

5.4. Riscontro dei provvedimenti trasmessi alla Sezione di conferimento degli incarichi di consulenza, ricerca e studio e degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, delle spese di rappresentanza, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e sui regolamenti per il conferimento di incarichi esterni, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244 del 2007.

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti pervenuti.

5.5. Monitoraggio concernente l'esercizio del diritto di recesso dai contratti in essere di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e le autorizzazioni agli acquisiti in deroga alle convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, commi 510-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

La Sezione continuerà a svolgere detto controllo a termini di legge sugli atti pervenuti.

5.6. Attività di controllo di cui all'art. 11, comma 8, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Tale disposizione stabilisce che, al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio del Comune di L'Aquila, nel "cratere" (56 Comuni) e anche "fuori cratere". La Sezione svolgerà verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. La norma fa anche carico agli Uffici speciali, nell'ambito dei propri controlli, ai sensi del comma 2, art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di informare la Guardia di finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

La Sezione, al riguardo, si riserva la possibilità di intraprendere ulteriori iniziative di collaborazione con i soggetti istituzionali operanti sul territorio regionale, quali, ad esempio, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo.

6. ULTERIORI ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2023

6.1. Compatibilmente con i numerosi adempimenti obbligatori e gli elencati compiti già istituzionalmente affidati, alcuni peculiari della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (come quelli previsti in conseguenza degli eventi sismici del 2009), tra i quali quelli derivanti dalla individuazione degli enti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), anche al fine dello svolgimento del *controllo concomitante*, di cui all'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del *controllo sulla gestione*, richiamato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Sezione si impegna a svolgere le attività richieste in modalità "a rete" dalle Sezioni centrali e da analoghi organismi della Corte, concordemente e preliminarmente individuate sulla base di programmi definiti o in via di definizione nel corso dell'attuazione del presente programma, avendo come riferimento la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

Come affermato dalla Sezione delle Autonomie, per quel che riguarda il perimetro del controllo concomitante ex art. 22, del d.l. n. 76 del 2020, affidato a un apposito Collegio nell'ambito di una Sezione centrale di controllo, per quanto concerne la possibilità di interferenze con i controlli sulla gestione svolti sul territorio, *“il criterio di riparto della competenza per lo svolgimento del controllo concomitante tra il Collegio centrale e le Sezioni regionali è stabilito sulla base del soggetto che attua il programma; tuttavia, la presenza di un piano generale di realizzazione degli interventi (e dei connessi compiti di coordinamento, monitoraggio, vigilanza, ecc.), che in genere si situa al livello centrale (Ministeri) per vedere poi un'attuazione territoriale, induce l'esigenza di svolgere le verifiche sulla base di una programmazione condivisa raccordando l'azione del Collegio centrale con quella delle Sezioni territoriali.”*(...) *“Le forme di collaborazione avvengono su base volontaria, come nelle indagini intersettoriali comuni a più Sezioni, sulla base della programmazione congiunta del Collegio con le Sezioni regionali interessate.”* (delib. Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2023/INPR del 20 gennaio 2023). Il coordinamento delle attività di controllo - come si legge nella citata deliberazione - massimizza l'efficacia ed effettività del controllo concomitante sull'attuazione degli interventi e garantisce un maggior grado di organicità e unitarietà anche al controllo previsto dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, nell'ambito del contesto programmatico come annualmente definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 14 del 2000.

6.2 Questa Sezione regionale, poi, intende proporre come attività di controllo successivo sulla gestione, implicante anche i riferimenti alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, **l'esame degli interventi gestiti dalla Società regionale di trasporti TUA**, quale soggetto attuatore della Regione per la realizzazione, ammodernamento e la riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni, impianti aree servizio del trasporto pubblico locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-ferro a l'Aquila, Teramo, Mosciano S. Angelo, Vasto, Avezzano, Pescara, Lanciano e Montesilvano ed opere collegate, svolti al 31 dicembre 2022, per un importo pari a circa 5.725.000 euro.

6.3 Per quanto riguarda gli **ulteriori campi di indagine della gestione indicati dalle Sezioni Riunite**, i temi pertinenti saranno oggetto di precipuo approfondimento nell'ambito dei controlli gestionali svolti in sede di parificazione del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2022.

In particolare, si fa riferimento alle seguenti tematiche:

- andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri; diffusione a livello regionale delle società finanziarie *in house* (limiti e potenzialità di tale strumento a supporto delle imprese); stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio delle regioni e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (d. lgs. 175 del 2016);

- andamento della spesa del personale regionale; criteri e modalità di reclutamento del personale nelle società partecipate e spese correlate;
- utilizzo e sulla programmazione unitaria dei fondi comunitari strutturali e di investimento, con riguardo al profilo programmatico e di coordinamento e della gestione nell'ambito delle misure di maggiore flessibilità - introdotte nel 2020 dai Regolamenti (UE) per fronteggiare l'emergenza sanitaria; incremento delle dotazioni finanziarie e le deroghe ad alcune pratiche contabili; capacità di fruizione ed utilizzo dei fondi europei (Fondi SIE nuovi strumenti SURE e REACT-UE);
- gestione regionale dell'emergenza sanitaria (con aspetti specifici quali la gestione dei DPI, materiale scolastico e simili); riordino della rete ospedaliera; spesa sanitaria (edilizia sanitaria, acquisto di attrezzature, di dispositivi e di presidi sociosanitari, la gestione della rete ospedaliera, i LEA ed il rafforzamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie destinate alle attività dei reparti di rianimazione);
- gestione delle entrate e, in particolare, sia sui problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari negli enti territoriali, sia sulle ricadute generali sugli equilibri di bilancio; verifiche sui contratti derivati ancora in essere.
- attività programmate dalla Regione nell'ambito del PNRR, sulle fasi preparatorie e progettuali e su quelle esecutive e realizzative e sull'impiego delle relative risorse.

Sarà svolta, infine, ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga necessaria, nell'ambito delle proprie competenze.

La Sezione si riserva altresì di provvedere all'integrazione del programma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, alla luce di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Abruzzo, ai Presidenti delle Province dell'Abruzzo, ai Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e alla GSA;

nonché la comunicazione della deliberazione al Presidente della Corte dei conti.

Così deliberato nelle Camere di consiglio dell'11 e del 25 gennaio 2023.

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA